



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE

# **CODICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Integrazione al Regolamento d'Istituto ai sensi della L. 71/2017, art. 4, comma 2 bis

Delibera del Consiglio d'Istituto del

# Indice

[Introduzione](#)

[1. Definizioni](#)

[1.1 Bullismo](#)

[1.2 Cyberbullismo](#)

[2. Riferimenti normativi](#)

[3. Conseguenze del bullismo e del cyberbullismo](#)

[4. Ruoli e responsabilità](#)

[4.1 Il Dirigente Scolastico](#)

[4.2 L'équipe anti-bullismo e cyberbullismo](#)

[4.3 Il Collegio Docenti](#)

[4.4 I docenti](#)

[4.5 I Coordinatori di classe](#)

[4.6 I collaboratori scolastici](#)

[4.7 Le famiglie](#)

[4.8 Gli studenti](#)

[5. Esempio di procedura operativa per la rilevazione e gestione di casi di bullismo e cyberbullismo](#)

[6. Esempi di interventi educativi](#)

[7. Monitoraggio del bullismo e cyberbullismo](#)

[8. Scheda di segnalazione di presunti atti di bullismo/cyberbullismo](#)

## Introduzione

Il 14 giugno 2024 è entrata in vigore la Legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, che modifica la Legge 29 maggio 2017, n. 71.

La L. 70/2024 “è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso”<sup>1</sup>.

Nell’art. 1 si aggiorna la definizione di bullismo: “Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”<sup>2</sup>, si illustra l’organizzazione di un tavolo tecnico e si dispongono iniziative di informazione “rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore”<sup>3</sup>. L’art. 1 prevede anche che ogni istituto scolastico adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

Con l’art. 4 si istituisce la “Giornata del Rispetto” “quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione”<sup>4</sup>. La Giornata cade il 20 gennaio, giorno di nascita di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo picchiato e ucciso nel 2020 per aver difeso un amico in difficoltà. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono organizzare attività didattiche su questi temi.

L’art. 5 invece dispone di “integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità … prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculare ed extracurriculare, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l’impegno, da parte delle

---

<sup>1</sup> L. 70/2024 art. 1. comma 1

<sup>2</sup> L. 70/2024 art. 1. comma 1 bis

<sup>3</sup> L. 70/2024 art. 1. comma 4

<sup>4</sup> L. 70/2024 art. 4

famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia”<sup>5</sup>.

In ottemperanza della normativa, l'Istituto Comprensivo del Vergante intende attuare le nuove disposizioni attraverso il dialogo e la collaborazione con le famiglie e gli enti locali, promuovendo il benessere, la legalità e l'educazione all'uso responsabile delle nuove tecnologie.

---

<sup>5</sup> L. 70/2024 art. 5

# 1. Definizioni

## 1.1 Bullismo

Secondo la L. 70/2024 per "bullismo" si intendono "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni"<sup>6</sup>.

Si tratta di un fenomeno complesso, per il quale sono stati predisposti anche strumenti di prevenzione e contrasto, oltre che a misure di tutela civile e penale.

Nel 1996 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la violenza come un tema globale che interessa anche la salute di bambini e ragazzi, invitando tutti i paesi membri ad affrontare questo problema. Il bullismo inoltre si configura come una violazione dei diritti umani in quanto può avere gravi ripercussioni sul diritto all'istruzione di ciascun individuo. Gli studi sul bullismo sono iniziati oltre 40 anni fa: il dibattito su questo fenomeno è tuttora aperto e vivace ma molti ricercatori sono d'accordo sulle pesanti ripercussioni sulla vittima attraverso atti continui e ripetuti (forza fisica, aggressioni singole e di gruppo), che determinano uno squilibrio di potere tra la vittima e il bullo. La vittima progressivamente perde il suo *status* nel gruppo, mentre il bullo aumenta il suo potere, facendo in modo che per la vittima sia sempre più difficile fronteggiare la situazione.

Uno degli aspetti più subdoli del bullismo è che la vittima può essere attaccata anche per le sue diversità o debolezze, per esempio l'aspetto fisico, il contesto familiare o eventuali difficoltà scolastiche.

Un aspetto importantissimo è il ruolo del gruppo poiché può esercitare un peso notevole nei comportamenti di prevaricazione. I ruoli dei partecipanti agli atti di bullismo sono diversi, come sono diversi anche i gradi di coinvolgimento dei singoli (aiutanti e sostenitori del bullo, difensori della vittima, spettatori passivi).

Il bullismo può assumere diverse forme:

- attacchi diretti nei confronti della vittima, sia fisici che verbali, compreso il danneggiamento volontario dei suoi oggetti;
- attacchi indiretti, più difficili da rilevare poiché nascosti (pettegolezzi, calunnie, esclusione sociale).

Più recentemente si è parlato anche di ulteriori forme di bullismo, soprattutto dopo alcuni fatti di cronaca:

- bullismo etnico, basato sui pregiudizi che portano a deridere le persone con una diversa etnia, lingua, cultura, religione e nazionalità;
- bullismo sessista, legato agli stereotipi di genere;
- bullismo sessuale, riferito a contatti non desiderati dalla vittima che diventano vere e proprie molestie sessuali;
- bullismo omofobico, basato sulla discriminazione legata all'identità sessuale e di genere;
- bullismo verso la disabilità, che consiste nel discriminare ed emarginare le persone con disabilità;

---

<sup>6</sup> L. 70/2024 art. 1

- bullismo verso i compagni più talentuosi, una forma di ostracismo e pressione negativa nei confronti di una vittima che si distingue per i buoni risultati<sup>7</sup>.
- 

### **Cosa non è bullismo**

Non è bullismo una situazione di normale conflitto tra coetanei, nella quale i protagonisti non insistono oltre un certo limite per imporre la propria volontà, spiegano il perchè sono in disaccordo, si scusano o cercano soluzioni di “pareggio”, oppure sono in grado di cambiare argomento, lasciar correre e allontanarsi.

Non è bullismo l’aggressione ripetuta ma non intenzionale e priva di asimmetria di potere tra le figure coinvolte.

Non sono bullismo ma **comportamento antisociale e criminale** tutti quei comportamenti che producono danni fisici e psicologici seri e duraturi alla vittima o alla collettività. All’interno delle condotte criminali rientrano anche i comportamenti che avrebbero potuto produrre gravi danni se il caso non avesse salvato la vittima, come ad esempio lanciare banchi o sedie o scagliare oggetti pericolosi.

---

È importante inoltre non confondere il bullismo e gli episodi di aggressività correlati a patologie del neurosviluppo, come il disturbo oppositivo provocatorio e il disturbo della condotta. Anche altri quadri clinici possono dare luogo a comportamenti aggressivi estemporanei o impulsivi, anche autodiretti, scatenati dalla frustrazione<sup>8</sup>.

## **1.2 Cyberbullismo**

Un’altra tipologia di bullismo, di grande attualità, è quella che si verifica nel contesto virtuale, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e con l’uso di internet attraverso pc, tablet o smartphone: si tratta del cyberbullismo.

Questo fenomeno prevede anche l’utilizzo dei social network per la diffusione di minacce, calunnie e/o materiali compromettenti, come foto o video della vittima.

Il cyberbullo, coperto dall’anonimato, può sentirsi disinibito dal contesto online, che non prevede l’interazione fisica, arrivando a progettare un attacco molto più grave, senza che il bullo si senta responsabile nei confronti della vittima poichè perde il riscontro immediato delle conseguenze delle proprie azioni.

L’azione del bullo infatti può pervadere anche spazi e tempi privati, esterni al tempo-scuola. Inoltre i materiali diffusi in rete non restano ristretti al gruppo-classe ma possono essere diffusi a un numero elevatissimo di persone, in quanto, dal momento in cui vengono

---

<sup>7</sup> Menesini, E., Palladino, E., & Nocentini, A. (2017). Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo: approcci universali, selettivi e indicati. Il Mulino.

<sup>8</sup> Ammirati, A. (2023). *Bullismo-Cosa fare (e non)-Scuola secondaria: Guida rapida per insegnanti-Scuola secondaria di primo grado*. Edizioni Centro Studi Erickson.

pubblicati, non se ne ha più il controllo e possono essere condivisi e replicati innumerevoli volte.

Le tipologie di cyberbullismo possono essere raggruppate in quattro grandi classi di comportamento:

- attacchi scritto-verbali (commenti negativi, insulti e offese);
- attacchi visuali (condivisione pubblica di foto e video private);
- impersonificazione (utilizzo improprio dell'account di un'altra persona);
- esclusione (esclusione sociale realizzata a mezzo social, per esempio escludendo una persona da un gruppo WhatsApp)<sup>9</sup>.

<b>Modalità in cui si manifesta il cyberbullismo</b>	
<i>Harassment</i>	Invio ripetuto di messaggi offensivi e molestie tramite messaggistica istantanea.
<i>Flaming</i>	Invio continuo di insulti e messaggi volgari finalizzato a suscitare litigi online. L'utente che innesca tali litigi viene definito <i>troll</i> . Gli <i>haters</i> sono invece gli utenti che diffamano una determinata persona, spesso famosa.
<i>Cyberstalking</i>	Persecuzione della vittima attraverso messaggi intimidatori e minacciosi.
<i>Denigration</i>	Pubblicare pettegolezzi sulla vittima con lo scopo di danneggiarne la reputazione e i rapporti sociali, colpendo anche aspetti fondamentali della sua vita (etnia, religione, sessualità).
<i>Furto di identità</i>	Il cyberbullo, fingendosi la vittima, compie azioni imbarazzanti con lo scopo di isolarla e denigrarla.
<i>Outing</i>	Il cyberbullo mette in rete informazioni personali della vittima, anche manipolandole.
<i>Exclusion</i>	La vittima viene volutamente esclusa da un gruppo online. Ciò può avvenire sia creando un altro gruppo a sua insaputa, sia ignorando i suoi messaggi ed evitando di risponderle.
<i>Videoposting</i>	Il cyberbullo mette in rete un video compromettente della vittima, anche modificandolo con lo scopo di ledere la sua

<sup>9</sup> Menesini, E., Palladino, E., & Nocentini, A. (2017). Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo: approcci universali, selettivi e indicati. Il Mulino.

	reputazione.
<i>Happy slapping</i>	La vittima subisce un'aggressione e il filmato viene diffuso in rete
<i>Sexting</i>	Scambio di messaggi con contenuti sessualmente esplicativi. Con la diffusione di questi messaggi la vittima, oltre al danno della propria reputazione, si espone al pericolo di essere ricattata e/o adescata da adulti.

Altri pericoli a cui ci si espone online sono il gioco d'azzardo, il *vamping* (restare svegli la notte per chattare, postare, commentare e svolgere altre attività online), il *grooming* (adescamento di un minore in internet tramite tecniche di manipolazione per ottenerne la fiducia, con lo scopo di abusarne sessualmente), le comunità devianti (gruppi di persone che condividono obiettivi e ideologie aberranti, anche istigando a comportamenti pericolosi per la propria vita e la propria salute)<sup>10</sup>.

## 2. Riferimenti normativi

- Artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana;
- Artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice penale;
- Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice civile;
- D.P.R. 249/98 *Statuto delle studentesse e degli studenti*;
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 2006 *Indicazioni ed orientamento sulla partecipazione studentesca*;
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 recante *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*;
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*;
- *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*: 2015 e seguenti;
- L. 71/2017 *Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*;
- Decreto prot. n. 1176 del 18 maggio 2022 *Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo*;

<sup>10</sup> Ammirati, A. (2023). *Bullismo-Cosa fare (e non)-Scuola secondaria: Guida rapida per insegnanti-Scuola secondaria di primo grado*. Edizioni Centro Studi Erickson.

- L. 70/2024 *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.*

### 3. Conseguenze del bullismo e del cyberbullismo

Il bullismo può manifestarsi a diverse condotte riconducibili a reati previsti dal Codice penale.

- Percosse (art. 581);
- Lesioni (art. 582);
- Minaccia (art. 612);
- Diffamazione (art. 592);
- Atti persecutori, meglio conosciuti come *stalking* (art. 612 bis);
- Istigazione al suicidio (art. 580);
- Violenza privata, quando la condotta del bullo si rivela oggettivamente coercitiva della volontà della vittima (art. 610);
- Danneggiamento, quando la condotta danneggia anche i beni della vittima (art. 635);
- Rapina (art. 628);
- Estorsione (art. 629).

I minori fino a 14 anni non sono imputabili.

I minori tra 14 e 18 anni sono giudicati penalmente dal Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, recentemente istituito dalla riforma Cartabia.

La famiglia della vittima, o la vittima stessa, se ha compiuto 14 anni, può presentare querela all'Autorità competente, costituendosi parte civile all'interno del processo penale e richiedendo il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Le conseguenze a carattere civile sono regolamentate dall'art. 2013 del Codice civile.

Il danno si può caratterizzare come:

- biologico (riguarda l'integrità fisica e psichica della vittima);
- morale (riguarda l'integrità emotiva della vittima);
- esistenziale (riguarda l'immagine e la reputazione della vittima).

Sul piano civile, i genitori rispondono per i danni causati dal figlio minore (art. 2048).

Se l'autore del reato è incapace di intendere e di volere, i genitori ne rispondono per insufficiente sorveglianza.

Se invece l'autore del reato è capace di intendere e di volere, i genitori ne rispondono per non essere stati capaci di fornirgli un'educazione adeguata, funzionale a non recare danno agli altri.

La scuola può essere chiamata a rispondere per *culpa in vigilando e in organizzando*, secondo l'art. 28 della Costituzione italiana e l'art. 2048 del Codice civile.

Il nostro ordinamento inoltre, come già illustrato nella prima pagina del presente documento, prevede una legge specifica per contrastare il cyberbullismo, la L. 71/2017<sup>11</sup>.

## 4. Ruoli e responsabilità

### 4.1 Il Dirigente Scolastico

- nomina il referente contro il bullismo e il cyberbullismo;
- organizza e coordina l'équipe anti-bullismo e cyberbullismo;
- individua altri docenti di riferimento per le singole situazioni;
- coinvolge e informa le famiglie, gli enti locali e le risorse sul territorio;
- definisce le linee di prevenzione nel Regolamento d'Istituto, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità;

### 4.2 L'équipe anti-bullismo e cyberbullismo

- rileva le singole situazioni e interviene secondo le procedure definite;

### 4.3 Il Collegio Docenti

- predisponde le azioni e le iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo da inserire nel PTOF;
- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete e delle tecnologie;
- predisponde scelte didattiche e obiettivi volti a sviluppare le competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel concetto più ampio di educazione alla cittadinanza;
- promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione coinvolgendo alunni, genitori ed esperti;
- partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Istituto e da altri enti qualificati.

### 4.4 I docenti

- mettono in atto buone pratiche di convivenza e di gestione dei conflitti;
- favoriscono lo sviluppo delle *life skills*;
- valorizzano nelle attività didattiche esperienze di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età degli alunni;

---

<sup>11</sup> Ammirati, A. (2023). *Bullismo-Cosa fare (e non)-Scuola secondaria: Guida rapida per insegnanti-Scuola secondaria di primo grado*. Edizioni Centro Studi Erickson

- segnalano al Dirigente Scolastico e al referente ogni situazione attraverso una descrizione oggettiva dei fatti.

#### 4.5 I Coordinatori di classe

- monitorano la classe;
- con la collaborazione dei segretari, registrano nei verbali dei Consigli di classe i casi i bullismo e cyberbullismo e le strategie attuate.

#### 4.6 I collaboratori scolastici

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle rispettive aree di pertinenza;
- segnalano eventuali casi al Dirigente Scolastico e al referente.

#### 4.7 Le famiglie

- vigilano sull'uso delle tecnologie e dei dispositivi;
- colgono eventuali segnali di disagio;
- prestano attenzione al comportamento dei propri figli;
- collaborano con la scuola attraverso le azioni previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento d'Istituto;
- collaborano con la scuola nelle attività di prevenzione e contrasto.

#### 4.8 Gli studenti

- conoscono il Regolamento d'Istituto e lo rispettano;
- sono chiamati come parte attiva nelle attività di prevenzione, di *peer education*, di supporto alle vittime;
- usano responsabilmente la rete e i dispositivi;
- gestiscono con cura le relazioni in presenza e in rete, dentro e fuori da scuola;
- prestano attenzione alla protezione dei propri dati e della propria identità digitale.

## 5. Esempio di procedura operativa per la rilevazione e gestione di casi di bullismo e cyberbullismo

<b>Équipe anti-bullismo e cyberbullismo</b>	Dirigente Scolastico Referente bullismo e cyberbullismo Coordinatore della classe interessata
---	---

1. L'équipe raccoglie informazioni dettagliate sull'accaduto. È necessaria una descrizione oggettiva, astenendosi da giudizi e conclusioni soggettive.
2. L'équipe, in collaborazione con gli altri docenti interessati, valuta se i fatti sono riconducibili a episodi di bullismo o cyberbullismo.
3. Se sì, l'équipe procede con i passaggi successivi.
  - a. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato comunica tempestivamente l'accaduto alla famiglia della vittima al fine di analizzare assieme e di concordare le possibili strategie di supporto.
  - b. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato comunica tempestivamente l'accaduto alla famiglia del bullo, preferibilmente in forma scritta.
  - c. Il Dirigente Scolastico convoca un Consiglio di classe straordinario allargando la presenza al referente per il bullismo e il cyberbullismo. Il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe e il referente concordano la sanzione a scopo rieducativo, tenendo presenti:
    - i. la mancanza disciplinare commessa (d.p.r. 235);
    - ii. il principio di riparazione del danno (art. 4, comma 5, d.p.r. 249/98).
  - d. Il Consiglio di classe comunica la sanzione nelle modalità previste dall'Istituto;
  - e. In caso di necessità, il Dirigente Scolastico comunica l'accaduto ai Servizi Sociali e alle Autorità competenti.

## 6. Esempi di interventi educativi

- attività di natura sociale/culturale a vantaggio della comunità scolastica;
- lettera di scuse alla vittima;
- produzione scritta/artistica che induca i responsabili a riflettere sull'accaduto e a rielaborarlo con senso critico.

## 7. Monitoraggio del bullismo e cyberbullismo

Sulla piattaforma Elisa sono disponibili i risultati del monitoraggio effettuato su tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio nazionale.

<https://www.piattaformaelisa.it/monitoraggio/>

## 8. Scheda di segnalazione di presunti atti di bullismo/cyberbullismo

Cognome e nome di chi compila

---

Data della segnalazione

---

Persona che ha segnalato l'episodio

	Vittima
	Compagno della vittima
	Genitore della vittima (o chi detiene la responsabilità genitoriale)
	Segnalazione anonima
	Altro:

Breve descrizione dell'episodio

---

---

---

---

---

---

---

La presente segnalazione è da consegnare brevi manu al Dirigente Scolastico